

Deliberazione del 3 agosto 2000

Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (deliberazione 140/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), prevede che, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che, nel medesimo provvedimento, siano stabilite le modalità e le procedure per consentire alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete), sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la direttiva 96/92/CE;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Viste:
 - la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);

- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999;
 - la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286 del 6 dicembre 1999;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 20 dicembre 1999;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.178 dell'1 agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonché approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;
- Visti:
 - il documento “Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato”, approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (PROT. AU/99/175) (di seguito: Nota informativa);
 - il documento per la consultazione “Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, diffuso dall'Autorità in data 28 ottobre 1999 (PROT. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione);
- Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nn. 4442/00 e 4627/00, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000;
- Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorità in data 25 luglio 2000 (prot. Autorità 011262);
- Visto il documento relazione tecnica “Presupposti per la definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”, predisposto dal dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità;
- Considerato che:
 - la capacità di interconnessione disponibile è pari alla differenza tra il valore della capacità netta trasmissibile ed il valore della capacità utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilità della società Enel Spa;
 - l'Autorità ha previsto, al paragrafo 6.17 della Nota informativa, che, nel definire, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, le modalità e condizioni di ripartizione della capacità di interconnessione con l'estero non già utilizzata da contratti di lungo termine in essere alla data del 19 febbraio 1997, possano essere previsti meccanismi di mercato;
 - nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 62/99, l'Autorità, nel Documento per la consultazione, ha proposto il ricorso ad una procedura di asta

per l'assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione qualora l'insieme delle richieste di utilizzo della capacità di interconnessione risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la capacità di trasporto sull'interconnessione destinata alle importazioni a favore del mercato libero, tenuto conto anche del mercato vincolato;

- nello stesso Documento per la consultazione, l'Autorità ha affermato l'esigenza di prevedere un limite massimo alla quota della capacità di interconnessione disponibile per il mercato libero che in ogni momento ciascun soggetto può detenere, direttamente o indirettamente, al fine di promuovere la concorrenza tra gli importatori di energia elettrica in Italia;
 - a seguito della diffusione del Documento per la consultazione, quanto richiamato nei precedenti alinea è stato valutato positivamente dalla maggior parte dei soggetti interessati;
 - con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacità di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - considerare, nella definizione delle modalità e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacità di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;
 - che l'assegnazione della capacità di interconnessione per l'anno 2001, qualora le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacità di interconnessione disponibile, avvenga attraverso meccanismi di mercato, al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilità di utilizzare la stessa capacità da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacità di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia;
 - che l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile avvenga, qualora possibile, in modo congiunto da parte del Gestore della rete e dei gestori confinanti;
 - che, qualora risulti impossibile l'assegnazione congiunta, l'assegnazione del 50% della capacità di interconnessione disponibile attraverso ciascuna frontiera nel 2001 avvenga in seguito ad iniziative autonome del Gestore della rete, prevedendo altresì che il restante 50% sia assegnato dai gestori confinanti;
 - al fine di promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, che la quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota maggiore del 20% della capacità disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacità di interconnessione disponibile su tutte le frontiere;
 - che l'introduzione di meccanismi di mercato per l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile sia compatibile con la disciplina delle modalità di rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati Membri dell'Unione europea, di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 162/99;

- che una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione sia disponibile per l'accesso da parte di operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, una volta che tale sistema sia operativo;
- che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacità di interconnessione per l'anno 2001, nonché per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;

DELIBERA

- Di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:

- a) assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità di interconnessione disponibile;
- b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) banda è una quota parte della capacità di interconnessione assegnabile;
- d) capacità di interconnessione disponibile è la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti;
- e) capacità di importazione assegnabile su una frontiera è la capacità di interconnessione disponibile su tale frontiera, qualora il Gestore della rete e il gestore confinante provvedano congiuntamente all'assegnazione di tale capacità; negli altri casi, per capacità di importazione assegnabile su una frontiera si intende il 50% della capacità di interconnessione disponibile su tale frontiera;
- f) decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- g) deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
- h) deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- i) deliberazione n. 91/99 è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;

- j) deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
- k) deliberazione n. 172/99 è la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999;
- l) deliberazione n. 180/99 è la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286 del 6 dicembre 1999;
- m) deliberazione n. 182/99 è la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 20 dicembre 1999;
- n) frontiera è l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti Paesi: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;
- o) gestore confinante è un gestore estero di rete di trasmissione interconnessa con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera;
- p) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
- q) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;
- r) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;
- s) punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
- t) sollecitazione di offerta è l'invito, anche non individuale, a presentare un'offerta nell'ambito della procedura concorsuale di cui al successivo articolo 5.

Articolo 2

Accordi tra Gestore della rete e gestori confinanti

- 2.1 Al fine dell'assegnazione della capacità di interconnessione, il Gestore della rete promuove la stipula di accordi che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti:
- a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al Gestore della rete, la capacità di interconnessione disponibile, secondo le modalità e condizioni definite ai successivi articoli da 3 a 7, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il Gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
 - b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacità di interconnessione;
 - c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo articolo 7, comma 7.3.

- 2.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità copia degli accordi di cui al precedente comma 2.1.
- 2.3 In mancanza degli accordi di cui al precedente comma 2.1, con uno o più dei gestori confinanti, entro i termini di cui al successivo articolo 4, comma 4.5, il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità e, per le relative frontiere, assegna autonomamente la capacità di interconnessione assegnabile secondo quanto previsto dai successivi articoli da 3 a 7. In questo caso, il Gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocità, riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacità di interconnessione disponibile assegnata dai gestori confinanti, i diritti e gli obblighi previsti dal successivo articolo 7 per gli assegnatari di bande.

Articolo 3

Capacità di interconnessione assegnabile

- 3.1 Al fine dell'assegnazione, la capacità di interconnessione assegnabile su ciascuna frontiera è suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora del periodo invernale. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto tale ampiezza è ridotta mediante l'applicazione dei coefficienti denominati rispettivamente a e b , di cui al successivo comma 3.2.
- 3.2 I coefficienti a e b sono definiti annualmente, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare le minime riduzioni dell'ampiezza di ciascuna banda compatibili con la capacità di interconnessione assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.
- 3.3 L'80% delle bande su ciascuna frontiera è destinato ad assegnazione su base annuale. Fino all'operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, le rimanenti bande, nonché le bande non assegnate su base annuale, sono destinate all'assegnazione su base mensile.
- 3.4 I valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001 sono pubblicati dal Gestore della rete sul proprio sito internet entro e non oltre il 23 settembre 2000.

Articolo 4

Richieste di assegnazione di bande

- 4.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande i distributori, i clienti grossisti e i clienti finali inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 4.2, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99.
- 4.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, predisposta secondo modalità e nel formato definiti dal Gestore della rete, deve contenere almeno l'indicazione:
- a) del numero di bande richieste per ciascuna frontiera;

- b) del punto o dei punti di riconsegna in Italia;
- 4.3 La richiesta di cui al precedente comma 4.2 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto di riconsegna attestante il suo interesse alla richiesta di assegnazione di bande. Per ciascun punto di riconsegna un solo soggetto può presentare la richiesta di assegnazione di bande.
- 4.4 Le richieste per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le richieste per l'assegnazione di bande su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.
- 4.5 Almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle richieste per l'assegnazione di bande, di cui al precedente comma 4.4, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet il numero di bande per le quali procede ad assegnazione.
- 4.6 Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, qualora le richieste, di cui al precedente comma 4.2 indichino complessivamente un numero di bande non superiore, su ciascuna frontiera, a quelle destinate all'assegnazione, tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 3.3, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande. In caso contrario il Gestore della rete procede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.4, all'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione delle bande secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

Articolo 5

Procedura concorsuale per l'assegnazione di bande

- 5.1 Il Gestore della rete invita a partecipare alla procedura concorsuale i soggetti che hanno presentato le richieste per l'assegnazione di bande di cui al precedente articolo 4, comma 4.2.
- 5.2 La procedura concorsuale si svolge attraverso ripetute sollecitazioni di offerte da parte del Gestore della rete.
- 5.3 A seguito di ciascuna sollecitazione di offerte, ciascun partecipante alla procedura può presentare un'offerta specificando:
 - a) il numero di bande richieste su ciascuna frontiera;
 - b) il prezzo offerto per ciascuna banda richiesta.
- 5.4 Per ciascun partecipante, il numero di bande richieste complessivamente nell'offerta di cui al precedente comma 5.3 non può essere superiore a quello delle bande complessivamente oggetto della richiesta di cui al precedente articolo 4, comma 4.2.

- 5.5 Le offerte presentate da ciascun partecipante a seguito di una sollecitazione specificano un prezzo per ogni banda richiesta su ciascuna frontiera non inferiore a quello offerto per la stessa banda dallo stesso partecipante a seguito delle precedenti sollecitazioni.
- 5.6 Successivamente alla ricezione delle offerte di cui al precedente comma 5.3, il Gestore della rete procede, per ciascuna frontiera, ad una assegnazione delle bande ai partecipanti alla procedura concorsuale, che sostituisce quella definita a seguito della precedente sollecitazione di offerte, sulla base dell'ordine decrescente dei prezzi offerti e comunica a ciascun partecipante il numero di bande su ciascuna frontiera di cui lo stesso partecipante è risultato assegnatario nonché, per ciascuna frontiera, il prezzo più basso offerto al quale corrisponde un'assegnazione di banda e il prezzo medio delle bande assegnate. Il Gestore della rete procede quindi a una nuova sollecitazione di offerte.
- 5.7 La procedura concorsuale si conclude quando, a seguito di una sollecitazione di offerte, non siano presentate offerte diverse da quelle presentate successivamente alla precedente sollecitazione, e comunque dopo quindici sollecitazioni di offerte.
- 5.8 Il prezzo che ciascun partecipante è tenuto a versare al Gestore della rete per ciascuna banda di cui sia risultato assegnatario è pari al prezzo da questi offerto a seguito dell'ultima sollecitazione di offerte della procedura concorsuale.
- 5.9 Il Gestore della rete definisce le modalità organizzative per l'espletamento della procedura concorsuale, sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione.
- 5.10 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e dei costi relativi alla procedura concorsuale prevista nel presente articolo.

Articolo 6

Condizioni di assegnazione di bande

- 6.1 Nell'ambito della procedura di cui al precedente articolo 5, nessun soggetto può richiedere o risultare assegnatario di bande in numero superiore:
- a) per ciascuna frontiera, al 20% delle bande destinate all'assegnazione sulla medesima frontiera;
 - b) complessivamente, al 10% delle bande destinate all'assegnazione sul totale delle frontiere.
- 6.2 Al fine di quanto previsto al precedente comma 6.1:
- a) le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente;
 - b) concorrono alla determinazione del numero di bande richieste da un distributore o da cliente grossista anche il numero di bande richieste dai

clienti finali rispetto ai quali tale distributore o cliente grossista opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Articolo 7

Diritti e obblighi degli assegnatari di bande

- 7.1 L'assegnatario di una banda:
- a) è tenuto a consegnare al gestore confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nel paese confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3;
 - b) acquisisce l'impegno del gestore confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
 - c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dal gestore confinante ed a rendere disponibile all'assegnatario la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;
 - d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99. Per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, la potenza specificata nei programmi orari di cui al successivo comma 7.3 e la corrispondente energia elettrica vettoriabile.
- 7.2 Successivamente all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, ciascuna banda può essere utilizzata per l'importazione di energia elettrica destinata al medesimo sistema delle offerte.
- 7.3 Con cadenza settimanale, l'assegnatario comunica al gestore confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione per ciascuna banda. Il programma non può prevedere in nessuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quell'ora.
- 7.4 La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comportano oneri per gli assegnatari.
- 7.5 La cessione di bande è consentita esclusivamente in favore di distributori, clienti grossisti o clienti finali inclusi, alla data della cessione medesima, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99. Ciascuna cessione è notificata al Gestore della rete ed ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica. La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente comma 7.1 per le bande oggetto della cessione stessa.

Articolo 8
*Capacità di interconnessione che si renda utilizzabile
in maniera non prevedibile e discontinua*

- 8.1 Il Gestore della rete, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 10.3, può utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacità di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua.
- 8.2 L'energia elettrica importata attraverso l'utilizzo della capacità di cui al precedente comma 8.1 è acquistata all'estero dal Gestore della rete al prezzo più conveniente e comunque inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n.70/97, e ceduta attraverso procedure trasparenti e concorrenziali.
- 8.3 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dell'attività di acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui al precedente comma 8.2.

Articolo 9
Diritti degli esportatori

Ai soggetti che nel corso del 2001 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e, se tali diritti sono esercitati, gli obblighi di cui al precedente articolo 7, relativamente ad una capacità di trasporto sull'interconnessione per l'importazione sulla frontiera attraverso la quale avviene l'esportazione pari, in ciascuna ora, alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.

Articolo 10
Disposizioni finali

- 10.1 Il Gestore della rete procede alla assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2000 e non già assegnata sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni nn. 162/99, 172/99, 180/99 e 182/99, utilizzando, in quanto applicabili, le modalità previste nei precedenti articoli da 3 a 7.
- 10.2 Con successivo provvedimento l'Autorità dispone la destinazione dei proventi derivanti dalle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 5, nonché dei margini derivanti dall'importazione di energia elettrica di cui al precedente articolo 8.

- 10.3 Successivamente all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, la capacità di interconnessione assegnabile, ma non assegnata, e la capacità di interconnessione eventualmente eccedente la capacità di interconnessione disponibile che si rendesse utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua è assegnata dalla società Gestore del mercato Spa, di cui al medesimo articolo 5, sulla base di meccanismi da questa definiti e conformi alla disciplina del sistema delle offerte stesso.
- 10.4 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità rapporti mensili sull'assegnazione della capacità di interconnessione assegnabile, sullo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al precedente articolo 5, nonché sulle attività di cui al precedente articolo 8.
- 10.5 Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione.
- 10.6 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Milano, 3 agosto 2000

Il Presidente: P. Ranci